

REGIONE TOSCANA
Settore “Politiche per il Contrasto al Disagio Sociale”

BANDO
per l’assegnazione di contributi in attuazione della legge regionale n. 70 del 19 novembre 2009,
“Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali”
Prima Edizione – annualità 2012

Art.1

Oggetto del bando

La Regione Toscana assegna, attraverso il presente bando, i contributi previsti dalla L.R. 70/2009 a favore delle coppie residenti in Toscana ed impegnate nelle procedure di adozione internazionale disciplinate dalla L. 184/1983 e successive modifiche ed integrazioni (Diritto del minore ad una famiglia).

Art.2

Finalità del bando

Le iniziative di cui alla citata L.R. 70/2009 sono applicabili esclusivamente alle adozioni internazionali realizzate in forza e secondo le disposizioni della l. 184/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del presente bando, i contributi sono erogati a copertura della quota di interessi applicata sui prestiti contratti con il sistema del credito dalle coppie impegnate nell’adozione internazionale e finalizzati alla copertura delle spese sostenute per l’intero percorso adottivo.

Art.3

Destinatari

I destinatari del presente bando sono le coppie impegnate nell’adozione internazionale secondo le procedure previste dalla l. 184/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.4

Graduatorie

La Regione Toscana per l’erogazione dei contributi prevede due autonome e distinte graduatorie:

- a) una graduatoria per le coppie che alla data del 10 dicembre 2009 (data di entrata in vigore della L.R. 70/2009) abbiano ottenuto il decreto di idoneità ad adottare di cui all’art. 30 della legge 184/1983, senza aver tuttavia concluso, alla stessa data del 10 dicembre 2009, il procedimento adottivo con la trascrizione del provvedimento di adozione, su ordine del tribunale, nei registri dello stato civile, in base all’art. 35, commi 3 e 4, della legge 184/1983;
- b) una graduatoria per le coppie che nel periodo di tempo intercorrente tra il giorno successivo al 10 dicembre 2009 - data di entrata in vigore della L.R. 70/2009 – e il termine utile alla

presentazione della domanda di cui al presente bando, abbiano ottenuto sia il decreto di idoneità ad adottare, di cui all'art. 30 della legge 184/1983, che la trascrizione del provvedimento di adozione, su ordine del tribunale, nei registri dello stato civile in base all'art. 35, commi 3 e 4, della legge 184/1983.

Art.5
Risorse

Alle graduatorie di cui all'art. 4 sono destinate le risorse del fondo per l'erogazione dei contributi previsto dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 70/2009, da utilizzarsi, ai fini dell'applicazione del presente bando, secondo la seguente specifica:

- euro 100.000,00 per la formazione della graduatoria di cui all'art. 4, lett. a);
- euro 100.000,00 per la formazione della graduatoria di cui all'art. 4, lett. b).

Le somme residue che, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al punto precedente, dovessero risultare su una delle due graduatorie, saranno utilizzate a valere sull'altra graduatoria fino alla concorrenza di euro 200.000,00, risorsa complessiva destinata all'attuazione del presente bando.

Le eventuali somme residue che dovessero risultare a seguito della formazione e dell'approvazione delle graduatorie di cui sopra, sono destinate ad alimentare le risorse del fondo per l'erogazione dei contributi previsto dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 70/2009 per le successive utilizzazioni.

Art.6
Requisiti d'accesso per le coppie che presentino domanda ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 4 lett. a)

Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 4, lett. a) sono richiesti i seguenti requisiti d'accesso:

- a) la residenza di entrambi i componenti la coppia in uno dei Comuni della Regione Toscana;
- b) l'aver dichiarato per l'anno 2010 (dichiarazione fiscale 2011) un reddito imponibile complessivo, ai fini IRPEF, non superiore ad Euro 70.000,00;
- c) l'aver conferito incarico, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 184/1983, ad uno degli enti autorizzati previsti dagli articoli 39 e 39-ter della medesima legge;
- d) l'aver ottenuto delibera di ammissione al finanziamento, ovvero aver stipulato un contratto di prestito con il sistema del credito per la copertura delle spese correlate all'adozione;
- e) l'aver ottenuto, alla data del 10 dicembre 2009, il decreto di idoneità ad adottare di cui all'art. 30 della legge 184/1983, senza aver tuttavia concluso, alla stessa data del 10 dicembre 2009, il procedimento adottivo con la trascrizione del provvedimento di adozione, su ordine del tribunale, nei registri dello stato civile in base all'art. 35, commi 3 e 4, della legge 184/1983.

Art.7
Requisiti d'accesso per le coppie che presentino domanda ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 4, lett. b)

Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 4, lett. b) sono richiesti i seguenti requisiti d'accesso:

- a) la residenza di entrambi i componenti la coppia in uno dei Comuni della Regione Toscana;

- b) l'aver dichiarato per l'anno 2010 (dichiarazione fiscale 2011) un reddito imponibile complessivo, ai fini IRPEF, non superiore ad Euro 70.000,00;
- c) l'aver conferito incarico, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 184/1983, ad uno degli enti autorizzati previsti dagli articoli 39 e 39-ter della medesima legge;
- d) l'aver ottenuto delibera di ammissione al finanziamento, ovvero aver stipulato un contratto di prestito con il sistema del credito per la copertura delle spese correlate all'adozione;
- e) l'aver ottenuto nel periodo di tempo intercorrente tra il giorno successivo al 10 dicembre 2009 - data di entrata in vigore della L.R. 70/2009 – e il termine utile alla presentazione della domanda di cui al presente bando, sia il decreto di idoneità ad adottare, di cui all'art. 30 della legge 184/1983, che la trascrizione del provvedimento di adozione, su ordine del tribunale, nei registri dello stato civile in base all'art. 35, commi 3 e 4, della legge 184/1983.

Art.8

Requisiti del prestito per le coppie che presentino domanda ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 4 lett. a)

Per l'applicazione dei contributi oggetto del presente bando, i prestiti contratti dalle coppie ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 4, lett. a) devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) la durata del prestito a copertura delle spese correlate all'adozione non deve essere superiore a 84 mesi;
- b) la tipologia del tasso ammissibile per il finanziamento può essere di natura fissa o variabile.

Art.9

Requisiti del prestito per le coppie che presentino domanda ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 4, lett. b)

Per l'applicazione dei contributi oggetto del presente bando, i prestiti contratti dalle coppie ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 4, lett. b) devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) la durata del prestito a copertura delle spese correlate all'adozione non deve essere superiore a 84 mesi;
- b) la tipologia del tasso ammissibile per il finanziamento può essere esclusivamente di natura fissa;
- c) i prestiti devono essere stati stipulati antecedentemente alla data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile in base all'art. 35, commi 3 e 4, della legge 184/1983.

Art.10

Importo massimo degli interessi passivi coperti dai contributi regionali

L'importo massimo degli interessi passivi coperti dai contributi regionali previsti dal presente bando sarà in ogni caso pari al 75% del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/1996, vigente al momento della stipula del contratto.

Art.11

Importo massimo dei contributi erogabili

I contributi di cui al presente bando sono erogabili fino ad un importo massimo di Euro 20.000,00 per ciascuna coppia, indipendentemente dall'entità complessiva del prestito ammesso o concesso.

Art.12
Criteria di priorità per l'assegnazione dei contributi

In entrambe le graduatorie previste dall'art. 4, lett. a) e b) sono applicati i criteri prioritari di accesso e i relativi punteggi di assegnazione di seguito specificati:

- a) adozione di più bambini legati da vincoli di parentela = 3 punti;
- b) reddito complessivo IRPEF imputabile ai componenti della coppia adottiva inferiore ad Euro 40.000,00 = 2 punti;
- c) età media della coppia non superiore a 35 anni = 1 punto;

In caso di parità di punteggio derivante dall'applicazione dei criteri sopra elencati, è previsto, quale ulteriore criterio prioritario di accesso, la data di rilascio del decreto di idoneità da parte del Tribunale per i Minorenni competente, di cui all'articolo 30 della legge 184/1983, partendo, in ordine cronologico, dalle date meno recenti.

Art.13
Termini e Modalità di presentazione delle domande

Le coppie presentano domanda di ammissione ai contributi per una delle due graduatorie previste dall'art. 4 specificando per quale delle due graduatorie intendono concorrere.

Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo "Domanda di contributo" allegato "B" al presente bando, senza apportarvi alcuna modifica.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – BURT.

Le domande devono essere firmate da entrambi i componenti la coppia adottiva.

La domanda è trasmessa alla Regione Toscana scegliendo una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo raccomandata postale indirizzata alla Regione Toscana, Giunta Regionale, Settore "Politiche di contrasto al Disagio sociale", Palazzo A, Terzo Piano, Via di Novoli 26, 50127 Firenze;
 - i plichi, che dovranno contenere una sola domanda di partecipazione, devono indicare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente ed al relativo indirizzo, la seguente dicitura: "Contiene domanda di accesso ai contributi Legge Regionale adozione internazionale n. 70/2009";
 - fa fede il timbro postale di spedizione.
- b) a mezzo fax al seguente numero: 055 4383138, indicando, nella copertina di trasmissione, la seguente dicitura: "Contiene domanda di accesso ai contributi Legge Regionale adozione internazionale n. 70/2009";
- c) tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Settore "Politiche di contrasto al Disagio sociale" al seguente indirizzo: Regione Toscana, Giunta Regionale, Palazzo A, Terzo Piano, Via di Novoli 26, 50127 Firenze, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30-12,30;
 - fa fede la data di registrazione al Protocollo medesimo.
- d) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it purchè le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato; fa fede la ricevuta di consegna del gestore PEC;

- e) tramite identificazione del richiedente attraverso il sistema informatico regionale denominato “Ap@ci” (<https://web.e.toscana.it/apaci>) a cui si accede mediante Carta Sanitaria elettronica attivata presso gli sportelli delle Aziende Sanitarie Toscane¹; fa fede la data di invio.

Art.14

Documentazione da allegare alla domanda per le coppie che presentino istanza ai fini della formazione della graduatoria di cui all’art. 4, lett. a)

Le domande di ammissione al contributo, ai fini della formazione della graduatoria di cui all’art. 4, lett. a), devono essere obbligatoriamente corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di entrambi i componenti la coppia;
- b) copia del decreto di idoneità ad adottare, di cui all’art. 30 della legge 184/1983;
- c) copia del documento attestante il conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 184/1983, ad uno degli enti autorizzati previsti dagli articoli 39 e 39-ter della medesima legge;
- d) copia della delibera di ammissione al finanziamento, o del contratto di prestito stipulato con il sistema del credito, corredate dal piano per il calcolo degli interessi, ovvero altra documentazione comunque utile a certificare:
 - importo totale del finanziamento richiesto (capitale ed interessi);
 - spese legate ad interessi;
 - tasso di interesse praticato;
 - durata del finanziamento;
 - il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate.
- e) certificazione dell’Ente Autorizzato a curare la procedura di adozione attestante tutte le spese sostenute dalla coppia nel procedimento di adozione, come descritte nel successivo art. 16, rilasciata ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera 1-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917; nel caso in cui, alla presentazione della domanda, il procedimento adottivo risulti in corso, le spese non ancora sostenute e quindi non certificabili, saranno oggetto di specifica e successiva rendicontazione, come previsto dall’art. 19.

Art.15

Documentazione da allegare alla domanda per le coppie che presentino istanza ai fini della formazione della graduatoria di cui all’art. 4, lett. b)

Le domande di ammissione al contributo, ai fini della formazione della graduatoria di cui all’art. 4, lett. b), devono essere obbligatoriamente corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di entrambi i componenti la coppia;
- b) copia del decreto di idoneità ad adottare, di cui all’art. 30 della legge 184/1983;
- c) copia del documento attestante il conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 184/1983, ad uno degli enti autorizzati previsti dagli articoli 39 e 39-ter della medesima legge;
- d) copia della delibera di ammissione al finanziamento, o contratto di prestito stipulato con il sistema del credito, corredate dal piano per il calcolo degli interessi, ovvero altra documentazione comunque utile a certificare:

¹ Ap@ci è il sistema web che consente di inviare comunicazione telematiche alla Pubblica Amministrazione toscana. Attraverso la procedura sarà possibile inviare la documentazione in formato digitale, avere conferma dell’avvenuta consegna e ricevere l’informazione dell’avvenuta assegnazione del numero di protocollo da parte dell’Amministrazione.

- importo totale del finanziamento richiesto (capitale ed interessi);
 - spese legate ad interessi;
 - tasso di interesse praticato;
 - durata del finanziamento;
 - il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate.
- e) certificazione dell'Ente Autorizzato a curare la procedura di adozione attestante tutte le spese sostenute dalla coppia nel procedimento di adozione, come descritte nel successivo art. 16, rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera 1-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
- f) copia del provvedimento di adozione emesso dal Tribunale per i Minorenni competente, ovvero documentazione attestante la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 35, commi 3 e 4 della legge 184/1983.

Art.16

Tipologie di spese da certificare

Le spese sostenute dalle coppie nel procedimento di adozione sono certificate dall'Ente Autorizzato incaricato secondo quanto previsto dalle "Tabelle costo-paese" concordate tra la Commissione Adozioni Internazionali e gli Enti Autorizzati, e quindi la relativa certificazione dovrà attestare:

- a) il nominativo dell'Ente Autorizzato cui la coppia ha conferito l'incarico;
- b) l'importo complessivo dei servizi resi in Italia;
- c) l'importo complessivo dei costi estero, comprensivo delle voci di spesa relative al viaggio e soggiorno delle coppie nel paese straniero, nonché dei costi collegati al post-adozione.

Si specifica che, ai fini del presente bando, l'importo del costo post-adozione è limitato tassativamente al solo costo collegato a ciascuna relazione di post adozione e dunque comprensivo:

- del costo del colloquio post adottivo;
- del costo della stesura della relazione post-adottiva, della relativa traduzione, dell'eventuale legalizzazione consolare e dell'invio all'estero.

Art.17

Valutazione delle domande e formazione delle graduatorie

La Regione Toscana, per l'istruttoria e la valutazione delle domande pervenute, nonché per la formazione delle due graduatorie di cui all'art. 4 del presente bando, costituisce apposita commissione composta, secondo i criteri individuati dall'art. 4 della convenzione stipulata tra la Regione Toscana e i Comuni capofila di Firenze, Prato, Siena e Pisa (di cui al decreto dirigenziale n. 6250 del 22/12/2011) da:

- personale degli uffici regionali competenti in materia;
- rappresentanti dei Comuni e/o dai Responsabili Organizzativi in materia di Adozione dei Centri di Area Vasta per l'adozione.

Art.18

Modalità di erogazione dei contributi

I contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti modalità e criteri:

- a seguito dell'approvazione delle graduatorie e della relativa pubblicazione su BURT, la Regione Toscana, in attuazione di quanto previsto attraverso la Convenzione stipulata con i Comuni capofila di Firenze, Pisa, Prato e Siena (di cui al decreto dirigenziale n. 6250 del 22/12/2011), trasferisce ai suddetti Enti le risorse necessarie per l'erogazione dei contributi, tenendo conto della residenza della coppia adottiva;
- i Comuni capofila provvedono con atto proprio alla liquidazione dei contributi alle coppie;

- i contributi sono erogati in un'unica soluzione secondo le modalità individuate da ciascun Comune capofila.

Art.19

Obblighi per le coppie ammesse al contributo ai sensi dell'art. 4, lett. a)

Entro il termine di 6 mesi dall'avvenuta trascrizione del provvedimento di adozione ex art. 35, commi 3 e 4 della legge 184/1983, le coppie beneficiarie dei contributi che alla data del 10 dicembre 2009 avevano ottenuto il decreto di idoneità ad adottare senza aver ancora concluso, alla stessa data, il relativo procedimento, sono tenute a rendicontare tutte le spese sostenute.

A tal fine presentano alla Regione Toscana la certificazione dell'Ente Autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le tipologie di spese sostenute dalla coppia nel procedimento di adozione, come descritte all'art. 16 del presente bando, rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera 1-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Art.20

Revoca dei contributi

Costituiscono motivi di revoca di ogni contributo assegnato:

- l'utilizzo, anche parziale, delle risorse acquisite con il sostegno del contributo regionale per spese che non afferiscono all'attività di adozione, come definite all'articolo 3, comma 2, L.R. 70/2009;
- la rinuncia all'adozione da parte della coppia richiedente.

La Regione Toscana, in caso di accertamento della sussistenza di una od entrambe le condizioni, di cui ai punti precedenti, emette provvedimento di revoca del contributo assegnato e/o erogato e disciplina le modalità per la relativa procedura.

Per le coppie beneficiarie dei contributi che alla data del 10 dicembre 2009 avevano ottenuto il decreto di idoneità ad adottare senza aver ancora concluso il relativo procedimento, si procede altresì alla revoca, oltre che nei casi previsti alle lettere a) e b), anche nel caso di mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 19 del presente bando.

Art.21

Controlli

Con cadenza almeno annuale e comunque in tutti i casi per i quali se ne ravvisi l'esigenza, la Regione attiva procedimenti di controllo in ordine al rispetto di quanto stabilito dal presente bando. Per lo svolgimento dei controlli gli uffici regionali si avvalgono delle informazioni derivanti da atti e documenti in possesso dell'Amministrazione regionale e delle ordinarie modalità di accesso a fonti informative di altre Amministrazioni Pubbliche.

Art.22

Informazione e Monitoraggio

L'attività di informazione a vantaggio dei destinatari del presente bando, in attuazione dell'art. 3, comma 7, della L.R. 70/2009, sarà svolta utilizzando tutti i canali di comunicazione istituzionale e coinvolgendo direttamente:

- i soggetti individuati dall'Accordo di Programma per l'applicazione delle leggi in materia di adozione, di cui alla deliberazione G.R. 1218/2001;

- gli enti autorizzati, di cui all'art. 39-ter della legge 184/1983, operanti nella macro area centro;
- l'Istituto degli Innocenti di Firenze.

Per informazioni specifiche ed assistenza possono essere contattati:

- l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Regione – Via di Novoli, 26 Firenze

Numero Verde: 800 860070

e-mail: urp@regione.toscana.it

Apertura – Lunedì, Mercoledì e Giovedì 9,00 – 18,00

Martedì e Venerdì 9,00 – 13,30;

- i Centri Adozione di Area Vasta:

- Centro Adozioni Firenze, Via Palazzuolo 12
tel. 055.2616414 / 416, e-mail: centro.adozioni@comune.fi.it
- Centro Adozioni Pisa, Via Saragat 24
tel. 050.954116, e-mail: ml.ciompi@usl5.toscana.it
- Centro Adozioni Prato, Via Roma 101
tel. 0574.1836479, e-mail: apmf@po-net.prato.it
- Centro Adozioni Siena, Via dei Pispini 162
tel. 0577.40799, e-mail: centro.adozioni@comune.siena.it

La Regione Toscana, in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, nell'ambito delle attività svolte ai sensi della L.R. 31/2000, assicura le attività di monitoraggio delle procedure attivate a seguito del presente bando, finalizzate, in particolare, alla raccolta delle informazioni inerenti:

- il numero di coppie che richiedono l'accesso ai contributi regionali;
- l'entità dei contributi erogati;
- l'analisi e l'esito delle procedure attivate.

Art.23

Reperimento modulistica

Costituiscono parte integrante del presente bando i seguenti allegati:

- Allegato B denominato “Domanda di contributo”;
- Allegato C denominato “Elenco documenti da allegare alla domanda di contributo ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 4 lett. a)”;
- Allegato D denominato “Elenco documenti da allegare alla domanda di contributo ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 4 lett. b)”

Il presente bando e la modulistica allegata, sono scaricabili dai seguenti siti:

- URP(Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Regione Toscana: <http://urp.rete.toscana.it>
- Centro Regionale di Documentazione per l'Infanzia e l'Adolescenza: <http://www.minoritoscana.it>

Art.24

Disposizioni finali

Per quanto non specificato nel presente bando si rinvia alla Legge Regionale 70/2009.

Allegato B (domanda di contributo)

**Regione Toscana
D.G. Diritti Cittadinanza e coesione sociale
Settore: "Politiche per il contrasto al disagio sociale"
Via di Novoli 26, 50127 – Firenze**

AVVERTENZE. Compilare la domanda in stampatello. Allegare fotocopia di un documento di identità leggibile per ciascuno dei componenti la coppia.

**Contributi per l'attuazione della legge regionale n. 70 del 19 novembre 2009
"Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali"**

DOMANDA DI CONTRIBUTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto _____

Nato a _____ Prov. _____, il _____

e residente in _____ CAP _____ Prov. _____

Via _____ n. _____

Tel. _____ *E-Mail. _____

Codice Fiscale :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il sottoscritto _____

Nato a _____ Prov. _____, il _____

e residente in _____ CAP _____ Prov. _____

Via _____ n. _____

Tel. _____ *E-Mail. _____

Codice Fiscale :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Guida alla compilazione
Dati del primo componente
la coppia**

Tutti i campi sono
obbligatori ad eccezione dei
campi contraddistinti da *
che sono facoltativi

**Dati del secondo
componente la coppia**

Tutti i campi sono
obbligatori ad eccezione dei
campi contraddistinti da *
che sono facoltativi

CHIEDONO

di partecipare, in linea con quanto disposto dalla L.R. 70/2009, al Bando della Regione Toscana, Prima Edizione – annualità 2012 - d'ora in poi semplicemente "Bando", per l'assegnazione dei contributi in favore delle coppie residenti in Toscana impegnate nelle procedure di adozione internazionale, destinato alla copertura delle spese correlate all'adozione medesima.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi nonché della decadenza o revoca del beneficio eventualmente ottenuto

DICHIARANO

Guida alla compilazione

Barrare i campi contraddistinti da con la [X]

Barrare con la [X] uno solo dei campi indicati dai punti: 2.1) e 2.2)

Barrare con la [X] se si intende concorrere ai fini della graduatoria prevista per le coppie che al 10.12.2009 avevano iniziato, ma non ancora concluso il procedimento adottivo, come previsto dall'art. 4, lett. a) del Bando.

Barrare con la [X] se si intende concorrere ai fini della graduatoria per le coppie che successivamente al 10.12.2009 e fino al termine di scadenza del Bando hanno concluso il procedimento adottivo, come previsto dall'art. 4, lett. b) del Bando stesso. In tale caso compilare anche i campi a fianco indicati, relativi al minore/ai minori adottati.

Compilare soltanto uno dei campi indicati dai punti: 3.1); 3.2); 3.3), poiché si tratta di tre diverse modalità alternative per la dichiarazione del reddito ai fini IRPEF

Punto 3.1 - 1ª Modalità

1) di essere residenti in Toscana;

e

2.1) di aver ottenuto alla data del 10 dicembre 2009 (data di entrata in vigore della L.R. 70/2009) il decreto di idoneità ad adottare di cui all'art. 30 della legge 184/1983, senza aver, alla stessa data del 10 dicembre 2009, tuttavia concluso il procedimento adottivo con la trascrizione del provvedimento di adozione, su ordine del Tribunale, nei registri dello stato civile, in base all'art 35, commi 3 e 4, della legge 184/1983;

ovvero

2.2) di aver ottenuto, nel periodo di tempo intercorrente tra il giorno successivo al 10 dicembre 2009 - data di entrata in vigore della L.R. 70/2009 - e il termine utile alla presentazione della domanda di cui al Bando:

- il decreto di idoneità ad adottare, di cui all'art. 30 della legge 184/1983;
- la trascrizione del provvedimento di adozione, su ordine del tribunale, nei registri dello stato civile in base all'art. 35, commi 3 e 4, della legge 184/1983, del minore o dei minori di seguito indicato/i:

_____ (cognome e nome di nascita)

_____ (data di nascita)

_____ ;
(paese di provenienza)

_____ (cognome e nome di nascita)

_____ (data di nascita)

_____ ;
(paese di provenienza)

_____ (cognome e nome di nascita)

_____ (data di nascita)

_____ ;
(paese di provenienza)

**DICHIARANO
inoltre**

3.1) di aver percepito nell'anno 2010 (dichiarazione fiscale 2011) il seguente reddito complessivo (*), ai fini IRPEF:

Euro _____,00

(*) il “reddito complessivo ai fini IRPEF” è il reddito risultante dall’ultima dichiarazione fiscale; vanno inoltre computati i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, di lavoro autonomo ed impresa ed i redditi da lavoro dipendente ed assimilati). Per “Reddito complessivo” si intende la somma dei redditi imputabili a entrambi i componenti la coppia.

Oppure:

3.2) in alternativa alla dichiarazione di cui al precedente punto 3.1), i sottoscritti allegano copia della documentazione relativa a:

a)

Mod. CUD/2011 relativo ai redditi anno 2010;

oppure

Mod. 730/2011 relativo ai redditi anno 2010;

oppure

Mod. UNICO/2011 relativo ai redditi anno 2010;

b)

Mod. CUD/2011 relativo ai redditi anno 2010;

oppure

Mod. 730/2011 relativo ai redditi anno 2010;

oppure

Mod. UNICO/2011 relativo ai redditi anno 2010;

Al riguardo i sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che le copie allegate sono conformi all’originale in loro possesso.

Oppure

3.3) In alternativa alle opzioni di cui ai precedenti punti 3.1) e 3.2), i sottoscritti allegano copia autentica (***) della documentazione relativa a:

a)

Mod. CUD/2011 relativo ai redditi anno 2010;

oppure

Mod. 730/2011 relativo ai redditi anno 2010;

oppure

Mod. UNICO/2011 relativo ai redditi anno 2010;

b)

Mod. CUD/2011 relativo ai redditi anno 2010;

oppure

Mod. 730/2011 relativo ai redditi anno 2010;

oppure

Mod. UNICO/2011 relativo ai redditi anno 2010;

(**) La copia può essere autenticata dal Funzionario Regionale incaricato nel caso in cui la presente domanda sia consegnata a mano, come previsto dall’art. 13, lett. c) del Bando. In tal caso, insieme alle copie da autenticare occorre produrre gli originali.

DICHIARANO infine

4) di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Barrare con la [X] ed inserire l’importo corrispondente

Punto 3.2 - 2ª Modalità Alternativa

Barrare con la [X] sia la parte a) riferita al primo componente la coppia, sia la parte b), riferita al secondo componente la coppia ed allegare alla domanda copia leggibile della documentazione barrata

Punto 3.3 - 3ª Modalità Alternativa

Barrare con la [X] sia la parte a) riferita al primo componente la coppia, sia la parte b), riferita al secondo componente la coppia ed allegare alla domanda le copie autentiche della documentazione barrata o le copie da autenticare presso gli uffici regionali al momento della consegna a mano della domanda.

Barrare con la [X]

Luogo e data _____

I componenti la coppia

(Firma) _____
(*Leggibile*)

(Firma) _____
(*Leggibile*)

Allegati alla presente domanda

- In caso di compilazione del punto n. 3.2), campi a) e b): deve allegarsi alla presente domanda copia leggibile della documentazione barrata;
- In caso di compilazione del punto n. 3.3), campi a) e b): deve allegarsi alla presente domanda copia autentica della documentazione barrata, ovvero, in caso di domanda presentata a mano presso gli uffici regionali, copia da autenticare a cura del Funzionario regionale incaricato insieme dalla documentazione da produrre in originale.

Allegato C

BANDO per l'assegnazione di contributi in attuazione della legge regionale n. 70 del 19 novembre 2009, "Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali" -Prima Edizione – annualità 2012

Elenco dei documenti da allegare alla domanda di contributi per coloro che intendono concorrere ai fini della formazione della graduatoria prevista per le coppie che, al 10.12.2009, avevano iniziato, ma non ancora concluso il procedimento adottivo, come previsto dall'art. 4, lett. a) del Bando.

- a) copia di un documento di identità, in corso di validità, di entrambi i componenti la coppia;
- b) copia del decreto di idoneità ad adottare, di cui all'art. 30 della legge 184/1983;
- c) copia del documento attestante il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 184/1983, ad uno degli enti autorizzati previsti dagli articoli 39 e 39-ter della medesima legge;
- d) copia della delibera di ammissione al finanziamento, o contratto di prestito stipulato con il sistema del credito, corredati dal piano per il calcolo degli interessi, ovvero altra documentazione comunque utile a certificare:
 - importo totale del finanziamento richiesto (capitale ed interessi);
 - spese legate ad interessi;
 - tasso di interesse praticato;
 - durata del finanziamento;
 - il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate;
- e) certificazione dell'Ente Autorizzato a curare la procedura di adozione attestante tutte le spese sostenute dalla coppia nel procedimento di adozione, come descritte dall' art. 16 del Bando, rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera 1-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n . 917.

BANDO per l'assegnazione di contributi in attuazione della legge regionale n. 70 del 19 novembre 2009, "Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali" - Prima Edizione – annualità 2012

Elenco dei documenti da allegare alla domanda di contributi per coloro che intendono concorrere ai fini della formazione della graduatoria prevista per le coppie che, nel periodo di tempo intercorrente tra il giorno successivo al 10 dicembre 2009 ed il termine utile alla presentazione della domanda di cui al presente Bando, abbiano ottenuto sia il decreto di idoneità ad adottare, di cui all'art. 30 della legge 184/1983, che la trascrizione del provvedimento di adozione, su ordine del tribunale, nei registri dello stato civile in base all'art. 35, commi 3 e 4, della legge 184/1983, come previsto dall'art. 4, lett. b) del Bando.

- a) copia di un documento di identità, in corso di validità, di entrambi i componenti la coppia;
- b) copia del decreto di idoneità ad adottare, di cui all'art. 30 della legge 184/1983;
- c) copia del documento attestante il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 184/1983, ad uno degli enti autorizzati previsti dagli articoli 39 e 39-ter della medesima legge;
- d) copia della delibera di ammissione al finanziamento, o contratto di prestito stipulato con il sistema del credito, corredati dal piano per il calcolo degli interessi, ovvero altra documentazione comunque utile a certificare:
 - importo totale del finanziamento richiesto (capitale ed interessi);
 - spese legate ad interessi;
 - tasso di interesse praticato;
 - durata del finanziamento;
 - il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate;
- e) certificazione dell'Ente Autorizzato a curare la procedura di adozione attestante tutte le spese sostenute dalla coppia nel procedimento di adozione, come descritte dall'art. 16 del Bando, rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera 1-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
- f) copia del provvedimento di adozione emesso dal Tribunale per i Minorenni competente, ovvero documentazione attestante la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 35, commi 3 e 4 della legge 184/1983.